

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6255 del 28/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Roboqbo S.R.L. per impianto ubicato in Via Giuseppe Mazzini, 7, Comune di BENTIVOGLIO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6499 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Roboqbo S.R.L. per impianto ubicato in Via Giuseppe Mazzini, 7, Comune di BENTIVOGLIO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Roboqbo S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di PRODUZIONE E VENDITA DI APPARECCHIATURE PER LA LAVORAZIONE DI ALIMENTI, ubicato in Via Giuseppe Mazzini, 7, Comune di BENTIVOGLIO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta Roboqbo S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Roboqbo S.R.L., C.F. 02296841204, P.IVA 02296841204, con sede legale a BENTIVOGLIO, in Via Giuseppe Mazzini, 7, per l'impianto sito a BENTIVOGLIO (BO), in Via Giuseppe Mazzini, 7, ha presentato, nella persona di POLETTI ALESSANDRO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA in data 17/05/2018) al Prot.n. 28369, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18-05-2018 al Prot. n. PGBO_2018_11528, Pratica SINADOC 16840/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BENTIVOGLIO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto PIANURA (PGBO_2018_27543 del 22-11-2018);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto PIANURA (PGBO_2018_17439 del 26-07-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BENTIVOGLIO (PGBO_2018_19454 del 29-08-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BENTIVOGLIO (PGBO_2018_19454 del 29-08-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_15207 del 29-06-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Allegato B-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 296.00

- Allegato C-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 28/11/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Roboqbo S.R.L., ubicato in Via Giuseppe
Mazzini, 7, Comune di BENTIVOGLIO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali assimilate
alle domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BENTIVOGLIO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche provenienti da collaudo macchinari, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno-Galliera con parere favorevole PGBO_2018_19454 del 29-08-2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Sinadoc n. 16840/2018

Documento redatto in data 28/11/2018

Autorizzazione Unica Ambientale

ROBOQBO Srl - Comune di Bentivoglio - via Giuseppe Mazzini n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare svolta dalla società ROBOQBO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Bentivoglio, via Giuseppe Mazzini n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ROBOQBO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA E INCOLLAGGIO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale

un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2, E3 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 30/11/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Gli impianti di abbattimento a servizio delle emissioni E1, E2, E3 dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale, in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, la Ditta dovrà comunicare l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società ROBOQBO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità

annuale per i punti di emissione E1, E2, E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ROBOQBO Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Roboqbo S.R.L., ubicato in Via Giuseppe
Mazzini, 7, Comune di BENTIVOGLIO (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Vittorio Colamussi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BENTIVOGLIO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dall'Unione Reno Galliera per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 29-08-2018 con prot. PGBO_2018_19454 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di PIANURA, pervenuto in data 26-07-2018 con prot. n. PGBO_2018_17439;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con nulla osta prot. PGB0_2018_19454 del 29-08-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Vittorio Colamussi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 16840/2018

Documento redatto in data 28/11/2018

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 31488/28369/2018 SN

Prot. n. 45189

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Roboqbo S.R.L. con sede in Bentivoglio (BO) Via Giuseppe Mazzini n. 7 P.I. 02296841204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/05/2018, P.G. n. 28369, dal Sig. Malvasi Giuseppe – Cod. Fisc. MLVGPP58B23C204F in qualità di legale rappresentante della ditta **ROBOQBO S.R.L.** - P.I. 02296841204 con sede legale e stabilimento ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via Giuseppe Mazzini n.7;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. 152/2006);*
- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447;*

Preso atto del parere favorevole limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi rilasciato dal **Comune di Bentivoglio** con nota prot n.9770 del 1/06/2018;

Acquisito inoltre per la matrice *Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* il parere di **Hera S.P.A.** espresso con nota prot n. 61969 del 29/06/2018, come di seguito riportato:

" Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. *"vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue di natura industriale assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti dall'attività svolta nell'insediamento di Via G. Mazzini n.7 in Comune di Bentivoglio;*
2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il prelievo delle acque; essere opportunamente*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
5. il sistema di trattamento delle acque reflue (fosse tipo Imhoff, degrassatore) dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 6. i fanghi derivanti dal trattamento depurativo e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi meteorici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 7. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;
 8. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 9. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 10. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto d'immissione terminale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”.

Vista inoltre la valutazione di impatto acustico, allegata alla domanda stessa, redatta dal Dott. Vittorio Colamussi, tecnico in acustica ambientale, che attesta la piena compatibilità acustica dell'attività di che trattasi, rispetto al territorio in cui si inserisce;

Preso atto in merito alla matrice *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447* del parere rilasciato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell' Emilia-Romagna ArpaE con nota prot n. 17.439 del 26/07/2018, come di seguito richiamato:

“L'impatto valutato attiene all'attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di attrezzature per la trasformazione alimentare presente presso l'insediamento industriale di Via Mazzini7.

Il ciclo di lavorazione avviene si realizza nelle seguenti aree:

- area ingresso fornitori e magazzino materie prime di grosse dimensioni (per lo più profilati metallici, tubazioni, motori elettrici, ecc.);
- area carpenteria metallica e macchine utensili: taglio dei profilati, sbavatura, tornitura, foratura e assemblaggio tramite saldatura elettrica MIG e TIG;
- area montaggio finale e installazione componenti elettrici;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- area collaudi;
- area movimentazione materiale.

L'area industriale su cui insiste l'insediamento in oggetto è classificata dal piano di zonizzazione comunale, come V classe (i cui limiti di immissione assoluti sono 70dB di giorno e 60 dB di notte).

Per quanto concerne il traffico pesante l'azienda dichiara 2 mezzi pesanti al giorno.

La documentazione previsionale ha preso in esame i livelli sonori attesi sia al confine che presso i recettori industriali posti a nord e a ovest. Rispetto all'azienda in oggetto il recettore abitativo più vicino dista alcune centinaia di metri.

Per valutare l'impatto acustico la documentazione ha mostrato i livelli sonori presenti al confine comprensivi anche degli effetti sonori derivanti dallo spostamento sul lato nord di due compressori.

Sul lato sud, in confine, è presente un livello sonoro pari a 70,5 dB(A) superiore al limite diurno di 70 dB previsto per la V classe. La documentazione d'impatto acustico attribuisce tale livello sia al sistema filtrante, al servizio delle emissioni in atmosfera, che alla vicina autostrada. Le norme tecniche di attuazione della classificazione acustica comunale prevedono, al punto 1.3.2, che all'interno del territorio comunale i limiti di immissione assoluti siano verificati anche presso il confine di proprietà. Alla luce della disposizione citata si evidenzia la necessità che siano inserite opere di mitigazione al sistema di filtrazione al fine di attenuare il livello sonoro presente presso il lato sud.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE a condizione che:**

- **l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;**
- **siano adottati interventi di mitigazione acustica affinché il livello sonoro previsto al confine sud rientri entro i limiti di legge. Detti interventi dovranno essere descritti da un'apposita relazione redatta da tecnico competente in acustica, da presentare entro 30 gg dal rilascio dell'AUA, unitamente ai rilievi fonometrici attestanti il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge."**

Visti:

- la L. n. 447 del 26/10/1995;
- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale** relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447;*

nel rispetto delle prescrizioni e condizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 28/08/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.